

Sentenza n. 258/2023 pubbl. il 17/02/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Tribunale Ordinario di Modena**  
*SEZIONE SECONDA CIVILE*

Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n° promossa da Santoli

██████████ - Attore-  
rappresentata e difesa dagli Avv. ██████████  
**CONTRO**  
██████████ - Convenuto-  
rappresentato e difeso dall'Avv. S Bonfatti

In punto a: mutuo, pagamento somma.

All'udienza del 6/9/22 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 5/11/22 per il deposito di comparse conclusionali, e fino al 25/11/22 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:.

per parte attrice:

*“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese:*

- 1. accertare tutte le spese, gli oneri e le commissioni ed interessi pattuiti nell'atto di stipula del contratto di mutuo ██████████ devono essere ricomprese nel calcolo del tasso effettivo sostenuto dalla mutuataria e conseguentemente alla verifica dell'usurarietà applicare l'art. 1815 c.c II comma per cui nessun interesse sarà dovuto;*
- 2. accertare e dichiarare l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità delle clausole relative al TAEG/ISC indicato in contratto in modo difforme rispetto all'effettivo costo sostenuto dalla parte mutuataria e quindi divergente da quanto effettivamente applicato al contratto di mutuo n. Rep. N. ██████████ per violazione artt. 1346, 1418 c.c., 1325 c.c., 1284 c.c. e artt. 38 e ss. D. Lgs. 385/1993 (art. 117 TUB);*
- 3. dichiarare la nullità delle medesime clausole e, conseguentemente, accertare e ordinare, per tutta la durata del contratto di mutuo, l'applicazione del tasso legale o, in subordine, l'applicazione del tasso di cui all'art. 117 TUB;*
- 4. accertare se il TAEG ricalcolato risulti essere superiore al tasso soglia/usura in vigore all'atto della stipula;*
- 5. dichiarare conseguentemente gratuito lo stesso per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815, 2° comma cc;*

Firmato Da: PAGLIANI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 502ec62cc15e1f545a8a6c221a7c126



Sentenza n. 258/2023 pubbl. il 17/02/2023

6. condannare la Banca convenuta, alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, alla ripetizione di tutte le somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito fino alla data di estinzione, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;

7. accertare e dichiarare il danno subito da parte attrice a causa della condotta contraria a buona fede della banca e fonte di responsabilità della banca per avere indicato un TAEG difforme rispetto a quello verificato e pertanto disporre il risarcimento secondo i parametri di cui all'art. 117 TUB, ovvero in via equitativa riconoscendo la restituzione dell'importo di € 21.228,19.

Con vittoria di spese, compensi professionali di causa oltre accessori di legge e rimborso forfettario di spese generali, per i quali ci si dichiara antistatari”;

per parte convenuta:

“Voglia l'ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,

**NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE:**

- Dichiararsi estinto per prescrizione ogni e qualsivoglia credito dell'attrice derivante da pagamenti eseguiti in relazione al rapporto di mutuo ipotecario rep. ██████████ del 24.07.2006 nel periodo antecedente al 08-11-08, per i motivi esposti in parte motiva.

**NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:**

- Rigettarsi le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto inammissibili, indeterminate, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio per le ragioni esposte in parte motiva, anche per irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali.

- Con condanna dell'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari commessi al presente giudizio, nonché al pagamento in favore della Banca di una ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., nella misura che il Giudicante riterrà equa”.

### Svolgimento del processo.

1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.

#### Motivi della decisione.

2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.

3. Nel caso di specie parte attrice chiede la dichiarazione di nullità contrattuale, con conseguente applicazione di tasso di interessi diverso da quello negoziale e il pagamento di somma da determinarsi a titolo di restituzione di somme indebitamente trattenute dalla banca convenuta nell'ambito di un rapporto bancario di mutuo intrattenuto con la banca convenuta, acceso nel 2006 ed estinto anticipatamente nel 2016.

4. In primo luogo parte attrice chiede di accertare la natura usuraria del saggio di interesse complessivamente risultante da costi e commissioni applicati al mutuo, ai

2

Firmato Da: PAGLIANI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 502ec62cc15e1f545a8a6c221a7c126



## Sentenza n. 258/2023 pubbl. il 17/02/2023

sensi e per gli effetti cui all'art. 1815 C.c., 2° C., c.c., con conseguente non debenza di interesse alcuno.

Su questi aspetti, e le relative eccezioni negoziali di parte convenuta, è stata effettuata consulenza tecnica d'ufficio (affidata al dott. [REDACTED]), sul seguente quesito: <<1) Accerti il ctu se al momento della stipula del contratto o delle successive modifiche convenzionali sia stato superato il tasso soglia usura rispetto al tasso del periodo di cui ai decreti ministeriali emanati in relazione all'art. 2, comma II, l. 108/1996, comprendendo sin dall'inizio del periodo di valutazione anche le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese (non comprendendo la CMS per il periodo anteriore al 31 dicembre 2009), escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito (sulla base della formula e delle istruzioni della Banca d'Italia); tenga conto, ai fini dell'accertamento, anche degli interessi moratori in via autonoma prevista ovvero di quelli moratori in concreto sommati ad ogni altra remunerazione o onere ove tale sommatoria sia prevista nel contratto.

1) Nel caso di superamento del tasso soglia, applichi la sanzione ex art. 1815, II comma, c.c. (nessun interesse previsto dalla clausola è dovuto).

In caso di nullità della clausola relativa agli interessi moratori conteggi nel periodo gli interessi al tasso convenzionale. (Sentenza Corte di Cassazione Sezioni unite n. 19597 del 2020).

2) Verifichi se l'Isr sia stato indicato in contratto in modo difforme rispetto all'effettivo costo sostenuto dal mutuatario.

3) All'esito dei conteggi determini il saldo finale alla data di chiusura del rapporto (ovvero alla data di notifica dell'atto di citazione se il conto è ancora aperto) e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca.

Dica quant'altro di utile a fini di giustizia>>.

Nel caso di specie, la consulenza, esente da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti, ha operato su premesse metodologiche che sono condivisibili e che in sintesi sono riportate nella consulenza e, all'esito del contraddittorio tecnico, dopo aver provveduto a verificare l'ammontare degli interessi che derivavano dalle regole negoziali e normative nella specie, è pervenuta a escludere la presenza saggi di usurari nel caso di specie, concludendo, sul punto: <<Il C.T.U. riferisce di non aver individuato superamenti dei tassi soglia usura in nessuno dei calcoli commissionati dal sig. Giudice>>.



Sentenza n. 258/2023 pubbl. il 17/02/2023

In particolare, a fronte di un tasso soglia del 6,63%, dalla consulenza tecnica il TEG alla data di stipula del contratto di mutuo è risultato pari al 3,994%. Analogamente, anche il tasso pattuito ed applicato in occasione delle modifiche contrattuali intervenute in corso di rapporto (in data 13/2/2007 e in data 12/11/2010) è risultato ampiamente inferiore alla soglia usuraria (pag. 14 elaborato peritale). Con riferimento agli interessi di mora, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che il tasso di mora contrattualmente pattuito, pari al 5,896% (3,896% + 2%), è ampiamente inferiore sia al tasso soglia usura di periodo del 6,63%, sia allo specifico tasso soglia usura del 9,78% previsto per gli interessi moratori, calcolato applicando al T.e.g.m. del 4,42% la maggiorazione media degli interessi di mora pari al 2,1%, il tutto moltiplicato per il coefficiente di aumento dell'1,5, secondo il criterio indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S. U. n. 195972020) richiamato nel quesito (pag. 16 elaborato peritale). La consulenza tecnica d'ufficio esclude, infine, l'usurarietà del tasso di mora anche con riguardo alle rinegoziazioni contrattuali intervenute in data 13/2/2007 e in data 12/11/2010 (pagg. 17 e 18 elaborato peritale).

5. Quanto, in particolare, alle censure di indeterminatezza del tasso di interesse indicato in contratto, in primo luogo, per quanto riguarda l'ISC (Indice Sintetico di Costo) va rilevato che la sua indicazione nel contratto non è necessaria, secondo orientamento interpretativo condiviso da questo ufficio: <<La mancata indicazione nel contratto dell'ISC (indicatore sintetico di costo) non rileva ai fini della validità del negozio non trattandosi di una vera e propria clausola contrattuale ma di un mero indice avente carattere informativo, tale da evidenziare il costo totale dell'operazione di finanziamento, ma non idoneo a incidere sul contenuto dell'accordo negoziale>> (Trib. Modena (Salvatore), 20/12/17, n. 2239, in [www.giurisprudenzamodenese.it](http://www.giurisprudenzamodenese.it)); <<Il legislatore ha espressamente sanzionato con la nullità (del contratto o di singole clausole) solo i casi di non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche quelli di violazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo) la cui non corretta indicazione può integrare, al più, una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto>> (Trib. Modena (Rimondini), 26/9/17, n. 1692, in [www.giurisprudenzamodenese.it](http://www.giurisprudenzamodenese.it)); si ritiene, infatti, che <<l'indicatore sintetico di costo, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione del cliente, non costituisce un tasso di interesse o una

4

Firmato Da: PAGLIANI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 502ec62ccf5e1f545a8a6c22fa7c126



Sentenza n. 258/2023 pubbl. il 17/02/2023

*specifico condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge solo una funzione informativa finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi>> (Trib. Verona, III, 8/2/2021, Redazione Giuffrè 2021; conf.: Trib. Catania, IV, 12/10/2020, n. 3233; Trib. Siena, 21/11/2020, n. 780; Trib. L'Aquila, 01/12/2020, n. 549); sicché <<l'omessa o erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 t.u.b., ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale>> (Trib. Verona, III, 8/2/2021, cit.; Trib. L'Aquila, 01/12/2020, cit.).*

Nel caso in esame non vi è prova della configurabilità di un danno effettivo; anzi, risulta se mai il contrario, atteso che, secondo i calcoli effettuati dalla consulenza tecnica d'ufficio, l'ISC riscontrato sarebbe pari al 4,024%, a fronte di un ISC indicato in contratto del 3,994%, per effetto della mancata inclusione dell'imposta sostitutiva nell'ISC contrattuale; la differenza riscontrata dalla consulenza a seguito di ricalcolo è risultata, però, calcolabile nell'importo di € 537,50, ovvero assolutamente trascurabile (pari in ogni caso a una percentuale inferiore allo 0,05 %) e, quindi, irrilevante a fronte dell'importo complessivo del rapporto, equiparabile ad un mero arrotondamento.

Anche per quanto riguarda l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, va rilevato che il parametro di calcolo del tasso di interesse è indicato in contratto nell'Euribor un mese lettera, moltiplicato per il coefficiente 365/360, aumentato dello spread di 0,90 punti percentuali e arrotondato allo 0,5 Euro superiore.

Sul tema della nullità per il riferimento al tasso Euribor, va richiamato l'orientamento interpretativo secondo il quale il riferimento all'Euribor è ritenuto un criterio sufficientemente determinato ed idoneo, anche dalla giurisprudenza di questo ufficio: *"L'Euribor rappresenta un indice concordemente scelto dalle parti per determinare l'interesse, che non spiega alcuna influenza sulla determinabilità ex ante del tasso la sua asserita natura non ufficiale o la provenienza dal mondo bancario, in presenza di un accordo formatosi sul punto. Infatti, da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto*

5

Firmato Da: PAGLIANI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 502ec62ccf5e1f545a8a6c22fa7c126



Sentenza n. 258/2023 pubbl. il 17/02/2023

*implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza" (Trib. Modena (Siracusano), 24/1/18, n. 120; conf., sul punto dell'idoneità come parametro specifico: Trib. Modena (Grandi), 17/4/18, n. 691; Trib. Modena (Grandi), 15/7/20, n. 841; Trib. Modena (Pagliani), 30/11/20, n. 1503; Trib. Modena (Pagliani), 20/5/21, n. 853; Trib. Modena (Pagliani), 20/7/21, n. 1168; Trib. Modena (Pagliani), 21/7/21, n. 1185, tutte in [www.giurisprudenzamodenese.it](http://www.giurisprudenzamodenese.it)).*

Le contestazioni d'ordine sostanziale sono risultate, quindi, infondate.

6. Le questioni relative all'eccepta prescrizione sono state superate dalle già riportate conclusioni della perizia in ordine al ricalcolo degli interessi. Dapprima, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio esplicita che *<<ha ritenuto di sviluppare due ipotesi di calcolo del dare/avere fra le parti. Il primo, che non tiene conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, evidenzia un credito dei mutuatari verso la Banca di € 21.228,19, il secondo, che tiene conto dell'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca, conduce ad evidenziare un credito dei mutuatari di € 14.350,72>>*; poi, però, avverte che *<<Si deve far notare che i calcoli finalizzati alla quantificazione del dare/avere fra le parti sono rilevanti solo nel caso in cui il sig. Giudice dovesse ritenere che la differenza fra Isc contrattuale e Isc calcolato dal C.T.U. abbia come conseguenza l'applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7° dell'art. 117 del T.U.B. In caso contrario il sig. Giudice non ne dovrà tenere conto>>*.

Pertanto, l'eccezione di prescrizione risulta infondata in ragione di quanto rilevato sopra a punto 5., in ordine al calcolo dell'Isc.

7. In definitiva, non sono fondate le domande di parte attrice di determinare l'esatto saldo contabile dei rapporti in oggetto, e di nullità di varie clausole contrattuali, con riferimento ai diversi profili indicati, e non vi sono neppure i presupposti per condannare parte convenuta, alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria, alla ripetizione di somme indebitamente percepite.

Parte convenuta in via riconvenzionale svolge domanda di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria o, in subordine, ai sensi dell'art. 96, 3° C., C.p.c. essendo sanzionabile la condotta scorretta di parte attrice in ragione del fatto che lo stesso elaborato tecnico prodotto dall'attrice in allegato alla citazione precisava, alla pagina 13, l'assenza di usura, né per il tasso annuo contrattuale, né per

6

Firmato Da: PAGLIANI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 502ec62cc9f5e1f545a8a6c22fa7c126



Sentenza n. 258/2023 pubbl. il 17/02/2023

il TAN dopo il periodo iniziale, né per il tasso di mora e nemmeno per il TAEG/ISC contrattuale (cfr. pag. 16 della perizia attorea).

Al riguardo va semplicemente osservato che la domanda riconvenzionale di parte convenuta sul punto risulta infondata, dal momento che detta responsabilità non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche infondate, e riconosciute errate dal giudice.

8. Quanto sopra non incide tuttavia (cfr. C. App. Bologna II (Fiore-Bellotti), 19/9/18, n. 2327) sulla soccombenza sostanziale, che resta totale in capo a parte attrice, con conseguente condanna alle spese processuali che -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.

### **P. Q. M.**

*Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, anche riconvenzionale respinta,*

**rigetta** le domande proposte da [redacted] con atto di citazione notificato in data 8/11/2018 nei confronti di [redacted];

**dichiara tenuta e condanna** [redacted] a rifondere al [redacted] S.p.a. le spese processuali, che liquida in complessivi € 4.567,80, di cui € 500,80 per spese, oltre ad accessori dovuti per legge;

**pone** a carico di [redacted] le spese di consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate, con obbligo di rifondere a [redacted] quanto eventualmente anticipato a tale titolo.

*Così deciso in Modena, il giorno 13/2/2023 e contestualmente depositato nel sistema telematico.*

**Il Giudice**  
(Dr. G. Pagliani)

7

Firmato Da: PAGLIANI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 502ec62cc0f5e1545a8a6c221a7c126

